



Ufficio Stampa  
Responsabile: Dott.ssa Angela Maria Fiore

Foggia, gennaio 2022

## Comunicato Stampa n. 3/2022

### **Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron**

Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. *Green pass*), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 con particolare riferimento all'applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell'isolamento nonché alla strategia di *testing* da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19.

Le modalità attuative sono state demandate al Ministero della Salute che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tali misure sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura di quarantena precauzionale alla data del 30.12.2021, di entrata in vigore del decreto – legge n.229/2021.

Si pone in evidenza, pertanto, che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella **durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:**

- a) Soggetti **non vaccinati**; oppure
- b) Soggetti che **non hanno completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. una sola dose delle due previste); oppure
- c) Soggetti che non hanno **completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.**

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano nella seguente categoria, la quarantena ha **durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:**

- d) Soggetti che hanno completato il **ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (Green pass),**



**se asintomatici.**

Per i **contatti ad alto rischio** (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno:

- e) Soggetti **asintomatici** che abbiano ricevuto la **dose booster; oppure**
- f) Soggetti **asintomatici** che hanno completato il **ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; oppure**
- g) Soggetti **asintomatici** che risultano **guariti** da infezione da SARS-CoV-2 **nei 120 giorni precedenti.**

Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata l'effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente l'effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con caso Covid-19.**

Inoltre, si specifica che il Ministero della Salute ha previsto che *gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.*

Per i **contatti a basso rischio**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, **non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienicosanitarie** (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene respiratoria). Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Si pone in evidenza che per i **soggetti sottoposti a isolamento** e che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che **il periodo di isolamento** possa essere **ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:**

- a) Soggetti che risultano **contagiati** e che abbiano precedentemente ricevuto la **dose booster; oppure**
- b) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;**

*Per cortese pubblicazione o notizia. Grazie*

**Dott.ssa Angela Maria Fiore:** Responsabile Ufficio Stampa Policlinico Riuniti di Foggia  
Specialista nei Rapporti con i Media – Giornalista pubblico  
e-mail [afiore@ospedaliriunitifoggia.it](mailto:afiore@ospedaliriunitifoggia.it) - cellulare 335 8290753